

primo grado, vuoi con ordinanza espressa di esclusione delle Parti Civili, vuoi contestualmente in sede di sentenza. Poiché il Presidente mi ha invitato ad una estrema sinteticità, mi basta fare riferimento alla memoria, alla eccezione che abbiamo depositato, rappresentando che quanto da noi rappresentato nella memoria, in realtà, altro non è che la trascrizione integrale della decisione delle Sezione Unite Penali n. 12 del '99, che naturalmente l'Eccellentissima Corte d'Appello adita conosce bene. Quindi, risparmiandovi tutti i passaggi, vi dico soltanto la parte centrale: "... del provvedimento anticipato di inammissibilità della costituzione di Parte Civile non'è consentita, infatti, da alcuna disposizione di legge non solo la impugnazione immediata ed autonoma, per la ragione che in tal modo, come per la parallela e coerente regola fissata per l'ordinanza ammissiva significherebbe una stasi del processo penale, ma a differenza di quest'ultima, neppure consentita la impugnazione differita e conglobata con la sentenza, secondo l'Art. 586, comma 1, Codice di Procedura Penale, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare la eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi, in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione". Prosegue poi il disposto delle Sezioni Unite Penali, motivando anche il